SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
7 marzo 1985 *

Nel procedimento 6/84,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht dell'Assia (Settima Sezione), nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Nicolet Instrument GmbH

e

Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen

domanda vertente sulla validità della decisione della Commissione 27 luglio 1982, n. 82/549/CEE, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Nicolet-Data Acquisition System, model MED-80 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (GU L 237, pag. 41),

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

**

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

** viste le osservazioni presentate
— per il ricorrente dall'avv. K. Villaschek,
— per la Commissione delle Comunità europee dal sig. J. Sack, in qualità di agente, e dal sig. S. Caruso, in qualità d'esperto nucleare,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 gennaio 1985,

SENTENZA

(omissis)

In diritto

1 Con ordinanza 13 dicembre 1983, pervenuta in cancelleria il 6 gennaio 1984, il Finanzgericht dell'Assia ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità della decisione della Commissione 27 luglio 1982, n. 82/549/CEE, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Nicolet-Data Acquisition System, model MED-80 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (GU L 237, pag. 41).

2 La suddetta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra la ditta Nicolet Instrument, affiliata tedesca di un'impresa americana, e lo Hauptzollamt di Francoforte sul Meno-Aeroporto.

3 Dal fascicolo risulta che, nel 1980, l'impresa Nicolet Instrument importava dagli Stati Uniti quattro sistemi di computers rispondenti alla denominazione sopra ricordata, destinati alla clinica neurologica dell'Università di Erlangen, all'istituto zoologico dell'Università di Bonn e all'ufficio centrale di consulenza medico-sportiva dell'Assia. In conformità alla prassi normalmente seguita in casi siffatti, lo Hauptzollamt di Francoforte sul Meno-Aeroporto concedeva dapprima, a titolo provvisorio, la franchigia dai dazi doganali.

4 Tuttavia, in base a successivi controlli, lo Hauptzollamt di Francoforte sul Meno-Aeroporto esigeva, con avvisi di accertamento rettificativi in data 8 settembre, 30 settembre e 5 ottobre 1981, una somma complessiva di 29 602,74 DM a titolo di dazi doganali per l'importazione degli apparecchi in questione, che a suo giudizio, tenuto conto delle loro caratteristiche, non erano particolarmente adatti per la ricerca scientifica.

5 Avendo l'impresa Nicolet Instrument proposto opposizione contro detti provvedimenti, la Repubblica federale di Germania sottoponeva alla Commissione, in conformità al procedimento stabilito dal regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1), mo-

dificato dal regolamento del Consiglio 8 maggio 1979, n. 1027 (GU L 134, pag. 1), nonché dal regolamento della Commissione 2 dicembre 1975, n. 3195, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento del Consiglio n. 1798/75 (GU L 316, pag. 17), modificato dal regolamento della Commissione 12 dicembre 1979, n. 2784 (GU L 318, pag. 32).

6 Basandosi sulla suddetta decisione della Commissione n. 82/549/CEE, motivata nel senso che l'apparecchio in questione non poteva essere considerato come un apparecchio scientifico, le autorità tedesche respingevano l'opposizione dell'impresa Nicolet Instrument, la quale adiva, contro tale provvedimento negativo, il Finanzgericht dell'Assia; questo decideva di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

« Se la decisione della Commissione 27 luglio 1982, n. 82/549/CEE, relativa all'apparecchio denominato " Nicolet-Data Acquisition System, model MED-80 " sia valida ».

7 Nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, la Commissione ha espresso dubbi sulla « ricevibilità » della domanda di pronunzia pregiudiziale. Nella fase orale del procedimento essa ha tuttavia rinunciato alle proprie obiezioni. La Corte ritiene, pertanto, ch'esse non debbano essere prese in considerazione.

8 L'impresa Nicolet contesta fra l'altro la valutazione del carattere scientifico degli apparecchi di cui trattasi effettuata dalla Commissione. A suo avviso, questo tipo di apparecchi è talmente specializzato e complesso che soltanto gli studiosi che li utilizzano potrebbero valutarne le caratteristiche. L'impresa Nicolet ha prodotto in causa una perizia del prof. Peper dell'Università della Saar, il quale ha sperimentato e controllato l'apparecchio MED 80. Da tale perizia risulta che l'apparecchio in questione è senza alcun dubbio un apparecchio per la ricerca scientifica, in quanto è « tipicamente concepito per la registrazione e l'elaborazione di dati biologici da parte dei laboratori di ricerca », mentre l'uso di questo calcolatore in altri settori non sarebbe redditizio.

9 Si deve ricordare che, a norma dell'art. 3, nn. 1 e 3, del suddetto regolamento del Consiglio n. 1798/75, come modificato dal suddetto regolamento del Consiglio n. 1027/79, sono ammessi al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli strumenti e apparecchi scientifici importati esclusivamente a fini non commerciali, che a motivo delle loro caratteristiche tecniche oggettive e dei risultati che permettono di ottenere sono esclusivamente o principalmente atti alla realizzazione di attività scientifiche.

10 Queste disposizioni sono state completate dall'art. 5, n. 1, del suddetto regolamento d'attuazione della Commissione n. 2784/79, secondo cui « si intendono per " caratteristiche tecniche obiettive " di uno strumento o apparecchio scientifico quelle che, risultando dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello che non sono richieste per l'esecuzione di attività industriali o commerciali ».

11 Secondo l'art. 5, n. 1, 2° comma, dello stesso regolamento, « qualora, in base alle sue caratteristiche tecniche obiettive, non sia possibile determinare con certezza se uno strumento o un apparecchio debba essere considerato strumento o apparecchio scientifico, occorre verificare a quali fini siano generalmente utilizzati nella Comunità gli strumenti o apparecchi del genere di quello per cui è chiesta l'importazione in franchigia ».

12 Dal complesso di queste disposizioni risulta che la Commissione è tenuta a procedere ad un preciso esame delle caratteristiche tecniche obiettive dell'apparecchio in questione al fine di stabilire se si tratti di un apparecchio scientifico. Soltanto qualora tale esame non consenta di pervenire a conclusioni univoche si deve verificare a quali fini gli apparecchi dello stesso tipo vengano generalmente utilizzati nella Comunità.

13 Dalla motivazione della decisione n. 82/549/CEE si desume che la Commissione, dopo aver constatato che l'apparecchio in questione costituiva un sistema di raccolta di dati, ha ritenuto che esso non possedeva caratteristiche obiettive che lo rendessero specialmente atto alla ricerca scientifica.

14 Invitata, nel corso del dibattimento dinanzi alla Corte, a spiegare le precise ragioni che l'avevano portata a tale conclusione, la Commissione ha sostenuto fra l'altro che un calcolatore non può essere considerato uno strumento scientifico soltanto qualora sia collegato ad un apparecchio destinato ad usi scientifici e sia programmato esclusivamente per far funzionare detto apparecchio. Altrimenti, un calcolatore non può, data la varietà delle sue funzioni, essere considerato come un apparecchio specialmente atto alla ricerca scientifica.

15 Da queste osservazioni emerge che la Commissione non ha proceduto all'esame delle caratteristiche tecniche obiettive dell'apparecchio in questione, prescritto dalla

normativa comunitaria, limitandosi ad applicare al caso concreto considerazioni generali valide per tutti i calcolatori. Essendosi in tal modo basata su un'affermazione di carattere generale, senza procedere ad alcun esame preciso delle caratteristiche obiettive dell'apparecchio in questione, la Commissione non ha rispettato quanto disposto dal suddetto art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1798/75, nella versione modificata.

16 Dal testo della decisione n. 82/549/CEE risulta inoltre che la Commissione, per negare il carattere scientifico dell'apparecchio in questione, ha addotto un secondo motivo, relativo al fatto che apparecchi dello stesso genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche.

17 Dal suddetto art. 5, n. 1, 2° comma, del regolamento della Commissione n. 2784/79 risulta che il criterio dei fini per i quali sono generalmente utilizzati nella Comunità gli apparecchi dello stesso genere è un criterio accessorio, che la Commissione può applicare soltanto qualora il criterio principale, relativo all'esame delle caratteristiche obiettive dell'apparecchio, non consenta di giungere a conclusioni univoche. Ora, poiché non ha regolarmente applicato il criterio principale, la Commissione non poteva fondare la propria decisione sul secondo motivo, riguardante l'utilizzazione fatta di apparecchi dello stesso genere.

18 Senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri motivi d'invalidità dedotti dall'attrice nella causa principale, si deve quindi dichiarare che la decisione della Commissione n. 82/549/CEE è invalida e che la Commissione è tenuta a riesaminare il fascicolo ai fini di una nuova valutazione.

19 Tenuto conto di quanto precede, la questione formulata dal giudice nazionale dev'essere risolta dichiarando che la decisione della Commissione 27 luglio 1982, n. 82/549/CEE, è invalida.

Sulle spese

20 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht dell'Assia con ordinanza 13 dicembre 1983, dichiara:

La decisione della Commissione 27 luglio 1982, n. 82/549/CEE, è invalida.

Kakouris Everling Galmot

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 marzo 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della terza sezione
C. Kakouris